

CAMERA DEI DEPUTATI N. 229

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROGNONI, BALLARDINI, BOZZI, REGGIANI, CASCIO, TARABINI, BOSCO, MACCHIAVELLI, CASTELLI, FELICI, PRINCIPE, FAGONE, PADULA, BRESSANI, CALVETTI, SPERANZA, GUERRINI, ACHILLI, RICCIO STEFANO, BOLDRIN, MUSOTTO, ERMINERO, AZZARO, CRISTOFORI, SGARLATA, TANTALO, SANGALLI, CAIAZZA, SALVATORI, SEMERARO, GUNNELLA, GIRARDIN, AMODIO, LENOCI, de' COCCI, CATTANEI

Presentata l'8 giugno 1972

Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito della conclusione anticipata della precedente legislatura, è decaduta la proposta di legge, avente carattere d'urgenza, che recava il numero 3424 e che era stata presentata alla Camera dei deputati il 26 maggio 1971 dagli onorevoli Rognoni, Ballardini, Bozzi, Micheli Pietro, Tarabini, Castelli, Felici, Biondi, Padula, Bressani, Mengozzi, Calvetti, Speranza, Guerrini Giorgio, Ceruti, Foderaro, Achilli, Boldrin, Riccio, Musotto, Alessi.

Tale proposta, che mirava ad apportare delle modifiche alle norme che disciplinano la previdenza e l'assistenza forense e che comprendeva diciotto articoli e sei tabelle, era stata assegnata alla Commissione giustizia in sede deliberante e, al momento della interruzione dei lavori parlamentari, era già in avanzato stadio di esame da parte della Commissione medesima.

Si presenta quindi la necessità di riproporre tale progetto legislativo, richiamando la relazione accompagnatoria che allora venne redatta ed apportando alla stessa soltanto alcune modifiche ed aggiunte in relazione ai

suggerimenti pervenuti, durante l'esame della proposta di legge davanti alla Camera, sia da parte di componenti la Commissione giustizia di allora, sia da parte di organi ministeriali e del Consiglio nazionale forense.

Tali modifiche ed aggiunte riguardano gli articoli 1, 3, 14, 18 e le tabelle A, B, C, F.

L'articolo 1 è stato modificato introducendo una maggiore specificazione dei criteri per l'accertamento della continuità dell'esercizio professionale.

L'articolo 3, ultimo comma, è stato ritoccato nel senso che spetta al comitato dei delegati della Cassa determinare i criteri e le modalità per l'accertamento non delle condizioni, come voleva il vecchio testo, bensì delle infermità ai fini della concessione della pensione di invalidità.

L'articolo 14 è del tutto nuovo e quindi viene ad aggiungersi agli altri articoli aumentandone il numero. Le disposizioni in esso contenute si illustrano da sé.

L'articolo 18 è pure nuovo e riproduce l'articolo 15 della legge n. 991 del 1969, dando però al Ministro di grazia e giustizia la

facoltà di autorizzare la Cassa, in corrispondenza del maggiore onere di spesa per le pensioni conseguente alle variazioni del costo generale della vita, ad aumentare l'importo dei contributi previdenziali.

Nella tabella *A*, allegata agli articoli di legge, è stato variato il sistema di applicazione delle contribuzioni personali. Nel vecchio testo era previsto che il contributo personale obbligatorio fosse commisurato al 10 per cento del reddito professionale, salvo la minima contribuzione annua di lire 200.000; ora invece si propone che tale contributo sia corrisposto per scaglioni di reddito professionale imponibile.

Nelle tabelle *B* e *C* sono stati introdotti tra le autorità giudiziarie anche i tribunali amministrativi regionali.

Nella tabella *F* la parola « vedova » è stata sostituita con le parole « coniuge superstite » e tra i beneficiari delle pensioni di reversibilità e indirette sono stati compresi pure i figli minorenni orfani.

Onorevoli colleghi, la legge 24 dicembre 1969, n. 991, di « adeguamento delle pensioni degli avvocati e procuratori » ha rappresentato un fatto indubbiamente importante perché ha portato il trattamento pensionistico da livelli molto bassi a livelli apprezzabili, in conformità alla tutela del lavoro che è principio sancito dalla Costituzione.

Tuttavia, attraverso i conti economici degli esercizi 1970 e 1971 della Cassa nazionale di previdenza e assistenza, si può constatare, a poco più di due anni dall'approvazione della legge, che l'aumento delle pensioni ha provocato dei disavanzi nei bilanci assai preoccupanti. Infatti tali disavanzi non sono occasionali; se così fosse, la Cassa vi potrebbe porre rimedio mediante l'eccezionale liquidazione di una quota di patrimonio. Si tratta purtroppo di disavanzi stabili nel senso che il fenomeno si ripeterà negli esercizi futuri. Per di più essi sono progressivi perché la loro misura annua è destinata ad aggravarsi maggiormente.

A questo punto, se si vuole tutelare il trattamento pensionistico di recente raggiunto e così evitare che i sacrifici di oggi vengano in prosieguo di tempo frustrati e i compiti di istituto della Cassa resi impossibili, occorre provvedere a riequilibrare, con misure incisive, il rapporto fra entrate e uscite finanziarie; e siccome è la legge che stabilisce la misura delle entrate della Cassa e quella delle uscite, ecco l'opportunità, tra l'altro ravvisata dalla generalità dei consigli dell'ordi-

ne, di un progetto di legge che modifichi il sistema attuale.

Naturalmente, per la irreversibilità delle conquiste previdenziali, non è neppure pensabile una riduzione della misura delle pensioni di anzianità e invalidità, che ora viene corrisposta.

Tali pensioni sono state giustamente elevate dalla legge n. 991 e in maniera davvero apprezzabile — come sopra si è detto — perché si è voluto porre un energico rimedio ad una situazione per tanti aspetti insostenibile. Di più: mentre la misura attuale delle pensioni di anzianità, di invalidità e reversibilità, deve rimanere immutata, sembra opportuno aumentare le pensioni indirette, le quali interessano famiglie che sovente non sono riuscite ad accantonare mezzi di sostentamento a causa del decesso del capo famiglia — professionista — in età ancora giovanile.

Le linee di intervento per riequilibrare il rapporto tra uscite ed entrate non devono dunque « toccare » la misura delle attuali pensioni: sono linee che devono indirizzarsi altrimenti.

In particolare due sembrano essere i rimedi fondamentali che devono essere concretamente attuati per ridurre le uscite:

1) una chiara e decisa applicazione del concetto di « esercizio continuativo » della professione;

2) un riassetto della pensione di invalidità, il quale, ferma rimanendo la misura oggi corrisposta per la pensione medesima, modifichi i presupposti e le conseguenze cui, rispettivamente, si riconduce e provoca il trattamento pensionistico in questione.

Quanto al primo rimedio va osservato che l'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, prescrive che i benefici previdenziali competono soltanto agli avvocati che esercitino la libera professione « con carattere di continuità ».

È fin troppo noto che, per certe imperfezioni della legge professionale, molti avvocati non esercitano per nulla la professione o la esercitano marginalmente ed in misura irrilevante. Poiché la maggior parte delle contribuzioni alla Cassa vengono corrisposte in relazione all'esercizio professionale svolto, è evidente che chi esercita occasionalmente, o peggio chi non esercita affatto, contribuisce alla Cassa in maniera molto ridotta, e sarebbe quindi sommamente iniquo che, ciononostante, godesse dei trattamenti previdenziali dovuti ai sacrifici dei veri professionisti.

Quanto al secondo rimedio, va osservato che la legge 24 dicembre 1969, n. 991, ha in-

trodotta due notevoli variazioni nella preesistente regolamentazione delle pensioni di invalidità: ha abbassato il limite di invalidità dal 70 al 60 per cento ed ha abolito l'obbligo della cancellazione dagli albi. Le due agevolazioni, dopo un anno di esperienza pratica, hanno dimostrato:

che il passaggio dal 70 al 60 per cento non è un semplice miglioramento quantitativo, ma è vero e proprio « salto di qualità », nel senso che la nuova soglia è facilmente raggiungibile, specie nelle età più avanzate, quando le menomazioni fisiche hanno cause normali e non cause eccezionali;

che la nuova soglia ridotta, nonostante ogni miglior controllo medico, è difficilmente accertabile, con il conseguente pericolo, constatato in concreto, di sperequazioni.

Ne è conseguito che questa categoria di pensioni, la quale sino al 1969 dava una media di 45 domande annue, nel solo 1970, primo anno di attuazione del nuovo sistema, ha originato ben 900 nuove domande.

Il pericolo è stato fortemente sentito dagli ordini che, nella quasi totalità, hanno richiesto a gran voce il ritorno puro e semplice al sistema precedente (soglia minima del 70 per cento e cancellazione obbligatoria dagli albi). Tale provvedimento significherebbe, per il solo primo esercizio, un risparmio sensibile della spesa. Risparmio ancora maggiore per gli esercizi successivi, ove alle conseguenze delle nuove domande, si sommeranno naturalmente le conseguenze di quelle precedenti.

Per quanto riguarda le entrate — in direzione delle quali pure vuole rivolgersi l'intervento innovatore della presente proposta di legge — va ricordato, innanzitutto, che le entrate contributive della Cassa possono distinguersi in personali, professionali (o soggettive) e oggettive.

Le prime consistono in una percentuale del reddito professionale che ogni avvocato o procuratore iscritto alla Cassa versa annualmente alla medesima; le seconde sono costituite dalle marche « Cicerone » che ogni professionista è tenuto ad applicare sugli atti introduttivi dei procedimenti giudiziari; e le terze sono dovute, *grosso modo*, per ogni provvedimento giurisdizionale e sono inerenti allo stesso, indipendentemente cioè dalla partecipazione alla relativa attività giudiziaria del professionista.

Poiché le contribuzioni personali costituiscono attualmente il quarto dell'intero complesso delle entrate contributive, si ritiene che le stesse debbano essere aumentate quasi del cento per cento.

Le contribuzioni professionali (o soggettive) verrebbero aumentate del 35 per cento e quelle oggettive del 28 per cento, ed inoltre verrebbe attuata una generale semplificazione dell'intero sistema eliminando, tra l'altro, taluni cespiti di entrata ed introducendone dei nuovi.

Sui singoli titoli e sugli articoli in essi contenuti si ritiene opportuno formulare le osservazioni illustrative che qui di seguito vengono riportate.

Del criterio relativo alla continuità dell'esercizio professionale, di cui è cenno nel titolo I, si è già parlato in precedenza.

L'aumento delle pensioni forensi, attuato con legge n. 991 del 1969, ha più che raddoppiato l'onere delle stesse ed ha reso allentante l'attuale livello previdenziale, con il rischio che vengano ammessi alla Cassa anche avvocati e procuratori che, per la scarsità della loro attività professionale, non vi hanno diritto.

Va anzitutto precisato che l'esercizio effettivo della professione forense non è previsto come requisito esplicito per ottenere la iscrizione agli albi. Tanto meno tale esercizio è richiesto per conservare la raggiunta iscrizione agli stessi. Ben diversa è però la situazione per quanto riguarda i requisiti per la iscrizione alla Cassa. Per questa iscrizione è richiesto l'esercizio della libera professione forense con carattere di continuità (articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289). La ragione di tale differenza è evidente. La Cassa sopporta oneri rilevanti (attualmente oltre 21 miliardi all'anno) per i suoi tre servizi: previdenziale, assistenziale, sanitario. E, per fronteggiare tali oneri, attinge in grande prevalenza alle contribuzioni relative all'esercizio professionale dei suoi iscritti. Naturalmente coloro che non esercitano continuativamente, e peggio ancora coloro che non esercitano del tutto, concorrono troppo scarsamente a fornire alla Cassa i mezzi necessari ai suoi scopi istituzionali.

Il titolo I del progetto che si propone non ha quindi nessun intento innovativo, ma serve soltanto a conferire, o a confermare, agli organi della Cassa i necessari poteri per dare concreta attuazione a quanto voluto dal sistema legislativo vigente.

In particolare l'articolo 1 demanda alla Cassa la formulazione dei criteri, in base a specifiche direttive, per accertare il requisito della continuità dell'esercizio professionale, esentando eventualmente i giovani professionisti, per un periodo iniziale di appartenenza agli albi, dalla prova di tale requisito.

Con l'articolo 2 si introduce nella legislazione previdenziale forense l'istituto della sospensione dall'iscrizione per quanti non provino di aver svolto con continuità la professione, obbligandoli tuttavia a versare i contributi personali annui e quindi con ciò a beneficiare della possibilità di cumulare il periodo antecedente alla sospensione con quello eventualmente successivo, qualora la sospensione stessa fosse poi revocata per avere l'avvocato o procuratore ripreso ad esercitare la professione in modo continuativo. Non va scordato che l'articolo 18 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, prevede che in caso di reinscrizione il precedente periodo di iscrizione non ha nessun effetto: il che costituisce per quanti si cancellano dalla Cassa un gravissimo nocumento. Con l'istituto della sospensione questo pericolo è evitato; ed il pagamento del contributo personale, d'altro canto, assicura che l'iscritto non si avvarrà volontariamente della sospensione per non corrispondere per un certo periodo, eccedente gli anni necessari per il conseguimento della pensione, alcuna contribuzione alla Cassa.

Il titolo II tratta delle pensioni di invalidità. Anche a questo tema si è accennato in precedenza.

Secondo gli attuari la spesa per le pensioni di invalidità non avrebbe dovuto superare, al 31 dicembre 1971, i 900 milioni; con le nuove norme contenute nella legge n. 991 del 1969, e sulla base delle richieste pervenute nel giro di un anno, tale spesa è destinata a salire notevolmente. Da ciò la urgente necessità di ripristinare le vecchie remore alla espansione di tali pensioni.

L'articolo 3 avrebbe questo scopo, oltre a quello di consentire il periodico controllo della persistenza della incapacità conseguente alla malattia. È già avvenuto che taluni professionisti, dopo alcuni anni di pensionamento, hanno rinunciato alla pensione avendo riacquisito interamente o quasi la capacità lavorativa. Infatti per alcune malattie soltanto il trascorrere degli anni può confermare la loro stabile permanenza; e quindi anche per questi casi di revoca della pensione di invalidità si è prescritto che la reinscrizione alla Cassa consenta di considerare utile il periodo precedente alla concessione della pensione.

L'articolo 4 riproduce interamente il secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289. L'articolo 5 regola la situazione dei già pensionati all'atto dell'entrata in vigore della nuova legge; e

l'articolo 6 provvede alle necessarie abrogazioni.

Con il titolo III si introducono per la prima volta le tabelle dei contributi dovuti alla Cassa, tabelle che risultano allegate alla normativa articolata. È un sistema tecnico che consente una rapida consultazione e precisa conoscenza dei doveri contributivi e che ha già trovato ampia applicazione in leggi di carattere fiscale. Di queste tabelle si farà cenno successivamente.

Altrettanto va detto per il titolo IV.

Il titolo V comprende norme di vario genere.

L'articolo 9 supplisce ad una mancanza della legislazione vigente che disciplina la Cassa, stabilendo che la concessione di tutte le pensioni forensi debba sottostare anche alla condizione della dimostrazione di un determinato periodo di esercizio professionale continuativo. Si precisa nel secondo comma che il periodo massimo di riscatto è limitato a cinque annualità, sulla base di un contributo maggiormente adeguato al complesso delle contribuzioni che affluiscono alla Cassa e non soltanto a quelle di carattere personale.

L'articolo 10 stabilisce, ai fini della concessione della pensione di reversibilità, che il requisito della cessazione dal servizio ricorre per gli avvocati al compimento del 72° anno di età. Pertanto le vedove degli avvocati pensionati potranno percepire la pensione di reversibilità, qualora il matrimonio sia intervenuto prima di tale età, anche se non ricorrano le condizioni della durata dello stesso per almeno due anni e della differenza di età fra i coniugi inferiore ai venti anni: condizioni queste richieste per i dipendenti statali, ad eccezione dei professori universitari, se il matrimonio sia stato da essi contratto dopo la cessazione dal servizio, cioè dopo il compimento dei 65 anni di età.

L'articolo 11 procede alla eliminazione di un istituto che ormai è fuori del tempo. Infatti per la legislazione vigente gli avvocati e procuratori in disagiate condizioni economiche possono richiedere di corrispondere il contributo personale ridotto a metà, con la conseguenza però di percepire il trattamento pensionistico dimezzato. Ciò è di grave danno per il professionista che, arrivato alla soglia dell'età pensionabile, si vede liquidata una pensione irrisoria, quando le difficoltà momentanee della sua impossibilità di corrispondere l'intero contributo personale avrebbero potuto essere superate con i mezzi che annualmente la Cassa invia agli ordini perché praticino l'assistenza generica.

L'articolo 12 ripete l'articolo 3 della legge 12 marzo 1968, n. 410, riguardante la marca previdenziale comune da applicarsi a favore delle Casse degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

Con l'articolo 13 si tende a poter dare un maggiore incentivo alla diligenza delle cancellerie e segreterie giudiziarie, perché provvedano con sollecitudine ad assolvere l'incombenza non lieve di rimettere alla Cassa i residui dei depositi di denaro e di carta bollata prescritti dopo tre anni dalla loro costituzione.

L'articolo 14 mira a fissare una nuova e più concreta regolamentazione degli aggi e compensi da corrisondersi alle persone, uffici ed enti incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche « Cicerone » ed al personale addetto ai relativi servizi ispettivi e di verifica.

L'articolo 15 regola in maniera più organica le indennità da corrisondersi agli amministratori della Cassa, pur mantenendo inalterata la misura delle stesse, ed ai componenti il collegio dei revisori dei conti.

L'articolo 16 consente di agevolare l'introito da parte della Cassa dei contributi sanitari, stabilendo che i versamenti degli stessi avvengano tramite il ricevitore provinciale e non direttamente dalle esattorie, con la conseguenza che la corrispondenza della Cassa si effettuerà non più con oltre 1.000 esattorie, bensì soltanto con tanti ricevitori quante sono le province, ossia con un numero almeno dieci volte inferiore.

L'articolo 17 estende i benefici dell'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 (provvedimenti eccezionali di assistenza) anche ai familiari di professionisti deceduti anteriormente all'istituzione della Cassa, avvenuta nel 1952, i cui versamenti, anche se modesti, effettuati al soppresso Ente di previdenza forense sono stati incamerati dalla Cassa, ed attenua le condizioni relative al numero legale dei componenti il comitato dei delegati per la validità degli accennati provvedimenti. Attualmente per tale validità occorre la presenza di 18 delegati rappresentanti i tre quarti degli iscritti alla Cassa.

Come dianzi già accennato, l'articolo 18 riproduce l'articolo 15 della legge del 1963, n. 991, con la variante che il Ministro di grazia e giustizia può autorizzare la Cassa, in rapporto alle maggiori spese causate dall'adeguamento delle pensioni al costo generale della vita, ad aumentare convenientemente, in tutto o in parte, le contribuzioni personali, soggettive e oggettive a essa dovute: altrimenti

tale concetto di adeguamento è inattuabile per mancanza della relativa copertura finanziaria.

Con l'articolo 19 si afferma il principio che la Cassa, quale organo tecnico, debba essere preventivamente sentita su tutti i provvedimenti legislativi che la riguardano, affinché non si ripeta quanto è già avvenuto, che gli stessi poi producano effetti tecnici diversi da quelli immaginati.

L'articolo 20 riporta la formula di prammatica dell'abrogazione di ogni norma legislativa in contrasto con la nuova legge.

Le tabelle allegate sono sei: cinque riguardano le contribuzioni (tabelle A, B, C, D, E) ed una le pensioni (tabella F).

Con la tabella A si eleva il contributo personale annuo minimo dalle attuali 100.000 lire per gli avvocati iscritti alla Cassa prima dei 35 anni di età e 120.000 lire per quanti si siano iscritti dopo tale età a lire 200.000 per coloro che abbiano un reddito professionale imponibile sino a lire 3.500.000, e si fissa nel 6 per cento il contributo dovuto per i redditi compresi tra le lire 3.500.001 e 5.000.000 e nell'8 per cento per i redditi superiori a lire 5.000.001. Ora le percentuali sono del 5 per cento sino ad un reddito di 3 milioni, del 6 per cento sino a 5 milioni e dell'8 per cento oltre il predetto limite.

La tabella B comporta una maggiorazione delle singole misure del contributo del 35 per cento e stabilisce che queste contribuzioni siano poste completamente a carico dei professionisti. Attualmente le marche « Cicerone » solo in piccola parte (gli aumenti predisposti con la legge del 1969, n. 991) gravano sul professionista.

La tabella C prevede un aumento delle contribuzioni oggettive del 28 per cento ed esclude da tali imposizioni i verbali di conciliazione che sono compresi nella normativa vigente.

La tabella D non comprende più gli atti notori, i procedimenti amministrativi, i decreti di emancipazione, le ordinanze di cancellazione di ipoteche, i verbali di deposito di somme ed i verbali di inventario, perché sono tutti cespiti di scarsa o difficile resa finanziaria, ed introduce invece le note di trascrizione e di iscrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari e gli atti di precepto, aumentando di 100 lire la misura del contributo da corrisondersi per i certificati penali.

La tabella E semplifica le contribuzioni dovute per gli incarichi giudiziari, unifican-

do le relative percentuali. Verrebbe applicata la sola percentuale del 12 per cento. Ora le percentuali sono del 5, del 10, del 15 e del 25 per cento, relativamente agli scaglioni sino a 200.000 lire, 500.000 lire, 1 milione e oltre 1 milione.

La tabella *F* apporta all'attuale sistema delle pensioni la sola modifica dell'aumento delle pensioni indirette, semplificando nel contempo il congegno delle maggiorazioni per i figli minori a carico delle pensioni di reversibilità.

Si è già prospettata la urgente necessità della Cassa forense di riequilibrare il proprio bilancio. Va soggiunto che annualmente le spese per le pensioni forensi aumentano

di 900 milioni di lire, che vanno ad accrescere il disavanzo già accertato, non avendo la Cassa ancora raggiunto il periodo di regime, ossia la stabilità del numero delle pensioni. Ora si erogano 8.889 pensioni; secondo gli attuari il regime di stabilità sarà raggiunto allorché si erogheranno circa 15.500 pensioni.

Per tutte queste ragioni si confida che la presente proposta di legge sarà esaminata non solo con comprensione delle necessità morali ed economiche di una categoria, quale quella degli avvocati e procuratori, che tante benemerienze pubbliche ha acquisito ed acquisisce, ma anche con l'urgenza richiesta dalla situazione finanziaria dianzi prospettata.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DELLA CONTINUITA
DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE

ART. 1.

Il comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri per accertare quali siano gli iscritti alla Cassa che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, esercitino la libera professione forense « con carattere di continuità ».

Tali criteri dovranno essere determinati tenendo presente:

- a) la legittimità dell'esercizio professionale svolto;
- b) l'entità e, comunque, il carattere prevalente del lavoro professionale;
- c) i redditi da esso ricavati;
- d) ogni altro utile elemento.

Il comitato dei delegati può esentare i nuovi iscritti alla Cassa dalla prova del requisito della continuità del libero esercizio professionale per un determinato periodo iniziale di appartenenza agli Albi.

ART. 2.

La giunta esecutiva della Cassa nazionale, sulla scorta dei criteri adottati dal comitato dei delegati, provvederà immediatamente ad una prima revisione degli iscritti e, successivamente, a revisioni periodiche, sospendendo dall'iscrizione, per il periodo corrispondente di anni, coloro che non provino di aver svolto la libera professione forense « con carattere di continuità ».

Gli iscritti sospesi sono tenuti a versare i contributi personali annui, salvo che non chiedano la cancellazione dalla Cassa.

TITOLO II

DELLE PENSIONI DI INVALIDITA

ART. 3.

In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità allo esercizio professionale in misura non inferiore

re al 70 per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto, previa cancellazione dagli Albi professionali, alla pensione di invalidità, purché tale invalidità si verifichi dopo 10 anni di iscrizione alla Cassa.

Gli organi della Cassa controlleranno periodicamente la persistenza della incapacità di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermeranno o revocheranno la concessione della pensione anzidetta.

L'avvocato o procuratore, cui venisse revocata la pensione di invalidità, qualora si trovasse nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, potrà reinscrivere alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione sarà considerato utile agli effetti dell'anzianità di iscrizione, ma non sarà computato il periodo di godimento della pensione.

Le rate di pensione già percepite non sono soggette a rimborso.

I criteri e le modalità per l'accertamento delle infermità, ai fini della concessione della pensione di invalidità, sono determinate dal comitato dei delegati.

ART. 4.

La pensione di invalidità conseguente ad infortunio non è concessa o, se è stata concessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

In caso di invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile.

ART. 5.

Gli avvocati e i procuratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già fruiscono della pensione di invalidità, avranno diritto alla conferma di tale pensione soltanto se incapaci all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento e a condizione che si cancellino dagli albi professionali.

Entro sei mesi dalla data anzidetta la Cassa procederà alla revisione delle pensioni di invalidità già concesse, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni sopra richiamate e di confermare o revocare il provvedimento di concessione. In caso di revoca, la stessa ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e le rate di pensione

già percepite prima di tale data non sono soggette a rimborso.

In ipotesi di revoca della pensione di invalidità:

a) l'avvocato o il procuratore che durante il periodo di godimento della pensione di invalidità abbia conservato l'iscrizione, o abbia ottenuto la reiscrizione negli albi, può essere reiscritto ad ogni effetto alla Cassa dalla data di concessione della pensione o della reiscrizione predetta, sempre che abbia esercitato la libera professione con carattere di continuità, salvo l'obbligo di versamento del contributo personale;

b) l'avvocato o il procuratore che sia stato cancellato dagli albi può, previa reiscrizione negli stessi, richiedere l'iscrizione alla Cassa.

In queste ipotesi il periodo di iscrizione alla Cassa precedente alla pensione di invalidità sarà considerato utile ad ogni effetto.

ART. 6.

Sono abrogati l'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, il primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e gli articoli 2 e 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

TITOLO III

DELLE CONTRIBUTUZIONI

ART. 7.

Il contributo personale obbligatorio annuo, riguardante la previdenza forense, è dovuto dagli iscritti alla Cassa nelle misure e con le modalità prescritte dalla tabella A allegata alla presente legge.

I contributi che ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa, quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza delle autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, sono dovuti per ciascun grado nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella B.

I contributi oggettivi sui provvedimenti giurisdizionali sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella C.

I contributi oggettivi sui certificati, provvedimenti ed atti vari sono dovuti nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dall'allegata tabella D.

Le percentuali che l'avvocato o procuratore, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a versare alla Cassa, sono dovute nelle misure, con le modalità e per gli atti indicati dalla tabella *E* allegata alla presente legge.

Sono abrogati i seguenti articoli:

articolo 25 della legge 8 gennaio 1952,
n. 6;

articolo 5 della legge 25 febbraio 1963,
n. 289;

articolo 4 della legge 5 luglio 1965,
n. 798;

articoli 6, 7, 9, 11, 12, 13, 17 della
legge 24 dicembre 1969, n. 991, e le norme
dagli stessi articoli sostituite o modificate.

TITOLO IV

DEI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI

ART. 8.

La tabella *F* allegata alla presente legge indica la misura delle pensioni che la Cassa è tenuta a corrispondere ai propri iscritti e superstiti aventi diritto.

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

articolo 6 della legge 5 luglio 1965,
n. 798, e le norme dallo stesso sospese in via
provvisoria;

articolo 1 e primo e secondo comma del-
l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1969,
n. 991.

TITOLO V

DEI PROVVEDIMENTI VARI

ART. 9.

La concessione delle pensioni di anzianità, invalidità ed indiretta in ogni caso è subordinata, tra l'altro, alla dimostrazione che l'iscritto abbia esercitato con carattere di continuità la libera professione forense rispettivamente per 25, 10 e 5 anni.

Ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, l'iscritto, per raggiungere i prescritti anni di appartenenza alla Cassa, può riscattare sino ad un massimo di cinque annualità con il versamento di lire 400.000 per ogni annualità.

È abrogato l'articolo 8 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

ART. 10.

Il requisito della cessazione dal servizio, previsto dall'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente le norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato, richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, ricorre per gli avvocati e procuratori legali dal compimento del 72° anno di età, oppure dalla data di cancellazione dagli albi, qualora questa si verifichi prima del compimento del 72° anno di età.

I requisiti previsti dall'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, con la modifica stabilita nel primo comma di questo articolo, sono richiesti anche per la concessione della pensione indiretta.

ART. 11.

Gli avvocati e procuratori, che esercitino la libera professione forense con carattere di continuità ed ai quali sia stato consentito di corrispondere il contributo personale obbligatorio annuo ridotto a metà, dovranno regolarizzare la loro situazione contributiva versando alla Cassa nazionale l'ammontare dei contributi non versati, con gli interessi del 4,50 per cento.

A coloro che risultino già percepire la pensione forense ridotta a metà, qualora intendano regolarizzare la loro posizione contributiva, verrà corrisposta la pensione intera a decorrere dal primo del mese successivo a quello del versamento previsto dal comma precedente.

È abrogato l'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e l'articolo 16 della legge 25 febbraio 1963, n. 289.

ART. 12.

Le cancellerie e segreterie giudiziarie e amministrative e gli altri uffici competenti hanno l'obbligo di segnalare semestralmente, per i provvedimenti disciplinari ed amministrativi di competenza, ai consigli degli ordini forensi ed alla Cassa nazionale le inadempienze nell'applicazione dei contributi previdenziali da parte degli avvocati e procuratori.

ART. 13.

La misura dell'aggio da corrisondersi alle cancellerie e segreterie giudiziarie per assolvere le incombenze previste dalle leggi 11 dicembre 1939, n. 1969, e 7 febbraio 1956.

n. 65, è fissato nel 5 per cento; il consiglio di amministrazione della Cassa può stabilire delle percentuali di aggio aggiuntive, non superiori al 5 per cento, a favore delle persone incaricate di svolgere tali mansioni, e ciò in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

ART. 14.

La Cassa corrisponderà a persone, uffici ed enti, incaricati del prelevamento, custodia e vendita delle marche « Cicerone », un aggio non superiore all'1,50 per cento.

Al personale addetto ai servizi ispettivi e di verifica delle cancellerie e segreterie giudiziarie potrà essere corrisposto un compenso non superiore allo 0,50 per cento dei proventi netti della vendita delle marche « Cicerone ».

Tale aggio e compenso saranno erogati a titolo di indennità per il rischio della gestione e per le maggiori spese incontrate e lavoro svolto, ed in deroga alle norme di cui all'articolo 15 della legge 16 luglio 1962, n. 922.

La misura dell'aggio e compenso, entro i limiti sopra specificati, sarà fissata dal consiglio di amministrazione della Cassa, che provvederà pure a stabilire le modalità di erogazione degli stessi.

ART. 15.

Al presidente, al vice presidente, ai componenti il comitato dei delegati, il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva, sono dovute le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto, nonché il rimborso delle spese di trasporto sostenute. A ciascuno degli anzidetti amministratori è riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese sostenute nella propria sede per i trasferimenti e gli incarichi disposti dalla Cassa.

Il comitato dei delegati determina ogni due anni le indennità da corrispondersi al presidente ed agli altri componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti. Agli stessi ed ai membri supplenti è riconosciuto un gettone di presenza pure fissato ogni due anni dal comitato dei delegati.

ART. 16.

Alla lettera a) dell'articolo 6 della legge 12 marzo 1968, n. 237, sono aggiunte le seguenti parole: « qualora il comitato dei delegati della Cassa deliberi che detta riscossione avvenga tramite i ruoli affidati agli esattori

delle imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso e con le forme e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette, l'esattore verserà alla Cassa, per il tramite del ricevitore provinciale, le quote di contributi ad essa spettanti ».

ART. 17.

I provvedimenti previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, possono essere adottati anche a favore di familiari superstiti di avvocati e procuratori deceduti prima della istituzione della Cassa, purché risulti che questi abbiano esercitato la libera professione forense e siano stati iscritti al disciolto ente di previdenza forense.

Il secondo comma di detto articolo 19 è sostituito dal seguente: « I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno 15 delegati ».

ART. 18.

Il Ministro di grazia e giustizia, con decreto emanato su parere del consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, può autorizzare la Cassa stessa ad aumentare l'importo delle quote di pensione qualora lo indice medio annuo del costo generale della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca una variazione superiore al 10 per cento rispetto a quello che ha dato luogo alla precedente variazione. Contestualmente il Ministro di grazia e giustizia può autorizzare la Cassa, in corrispondenza del nuovo onere, ad aumentare l'importo di tutti i contributi previdenziali o di parte di essi.

È abrogato l'articolo 15 della legge 24 dicembre 1969, n. 991.

ART. 19.

La Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori legali sarà chiamata ad esprimere il proprio parere su qualsiasi progetto di legge riguardante la previdenza e l'assistenza forense.

ART. 20.

Ogni norma legislativa in contrasto con la presente legge è abrogata.

TABELLA A

Contributo personale obbligatorio annuo da corrispondersi per scaglioni di reddito professionale dagli iscritti alla Cassa per poter conseguire i trattamenti previdenziali, nonché dai pensionati della Cassa che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi.

SCAGLIONI DI REDDITO PROFESSIONALE	Contributo dovuto
Con reddito professionale imponibile sino a lire 3.500.000	L. 200.000
Con reddito professionale imponibile compreso tra lire 3.500.001 e lire 5.000.000	6 per cento
Con reddito professionale imponibile superiore a lire 5.000.001 . .	8 per cento

La Cassa è autorizzata a trattenere lo importo del contributo dovuto dagli avvocati e procuratori pensionati, che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, in 13 rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del pagamento del contributo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.

Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligo del « non riscosso come riscosso ». Gli esattori verseranno i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.

TABELLA B

Ogni procuratore o avvocato è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento civile o penale di competenza

delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

AUTORITA GIUDIZIARIA	Misura del contributo
1. - Davanti agli uffici di conciliazione	L. 750
2. - Davanti alle preture	L. 1.500
3. - Davanti ai tribunali ordinari e militari, alle Corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali	L. 3.000
4. - Davanti alle Corti di appello, ai tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civici	L. 5.000
5. - Davanti alla Corte di cassazione, al tribunale superiore delle acque pubbliche, al tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	L. 6.000

Il contributo nei procedimenti civili ed amministrativi è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione di apposita marca sulla nota di iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed in mancanza sul processo verbale o altro documento relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presen-

tato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio. Nelle controversie di lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche se di importo inferiore ad un milione, sono dovuti i contributi previsti dalla tabella. Nei procedimenti avanti la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

I contributi sono a carico degli avvocati o procuratori e non sono ripetibili dalle parti, e sono dovuti anche dalle persone che non siano né avvocati né procuratori, quando esercitino il patrocinio nelle sedi giudiziarie sopra indicate.

TABELLA C

È dovuto alla Cassa un contributo oggettivo per qualsiasi provvedimento giurisdizionale emesso dalle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, ivi compresi i provvedimenti adottati in camera di consiglio, esclusi soltanto i prov-

vedimenti che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio e le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

AUTORITA GIUDIZIARIA	Misura del contributo
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei conciliatori	L. 1.000
Per i decreti penali non opposti	L. 3.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori	L. 5.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle Corti di assise e dei tribunali amministrativi regionali	L. 8.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello, dei tribunali territoriali delle acque pubbliche, delle Corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civici	L. 10.000
Per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	L. 12.000
Per i lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile:	
a) di valore non superiore ai 2 milioni	L. 6.000
b) di valore non superiore ai 5 milioni	L. 10.000
c) di valore non superiore ai 10 milioni	L. 20.000
d) di valore non superiore ai 20 milioni	L. 40.000
e) di valore non superiore ai 30 milioni	L. 60.000
f) di valore superiore ai 30 milioni	L. 100.000

I contributi sono dovuti per ciascun provvedimento e sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione della imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione dall'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo di detto ufficio.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto della prima costituzione nel procedimento; per le ordinanze e per le decisioni del Consiglio di Stato all'atto del deposito del ricorso; per le decisioni della Corte dei conti all'atto della costituzione della

parte interessata al giudizio. Il contributo non è ripetibile comunque si esaurisca il procedimento.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione di apposite marche a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso ven-

ga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

Per i provvedimenti giurisdizionali relativi a controversie di lavoro o di previdenza ed assistenza obbligatoria, anche se di importo inferiore ad un milione, i contributi sono dovuti nella misura prevista dalla tabella.

Per le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

TABELLA D

È dovuto un contributo oggettivo sui seguenti certificati, provvedimenti e atti vari.

CERTIFICATI, PROVVEDIMENTI E ATTI VARI	Misura del contributo
1. - Certificati penali rilasciati in bollo dagli uffici del casellario giudiziario, esclusi i certificati rilasciati per motivi di lavoro	L. 500
2. - Ordinanze emesse ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317 (ordinanze in materia di contravvenzione alle norme sulla circolazione stradale) . . .	L. 2.000
3. - Note di trascrizione e di iscrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari	L. 2.000
4. - Atti di precetto: a) di valore sino a lire 1 milione b) di valore oltre a lire 1 milione o di valore indeterminato	L. 1.000 L. 2.000

I contributi di cui ai numeri 1 e 4 sono riscossi con l'applicazione, a cura dei competenti uffici, di apposite marche.

I contributi di cui al numero 2 sono riscossi dalle stesse autorità ed uffici cui è demandata in via normale o in via

coattiva la riscossione della sanzione amministrativa.

I contributi di cui al numero 3 sono riscossi dalle conservatorie dei registri immobiliari, secondo le norme che regolano la riscossione dei diritti erariali.

TABELLA E

L'avvocato o il procuratore, al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito, è tenuto a corrispondere alla Cassa, qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico,

ad eccezione delle attività di patrocinio, una percentuale sull'importo della retribuzione, come dalla seguente tabella.

IMPORTO DELLA RETRIBUZIONE	Aliquota percentuale dovuta
Sulle somme eccedenti le 100.000 lire	12 per cento

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa.

TABELLA F

La Cassa è tenuta a corrispondere la pensione, per 13 mensilità, ai propri iscritti e superstiti aventi diritto, nelle seguenti misure:

CATEGORIE DI PENSIONI	Importo mensile
1. - Pensioni di anzianità agli infrasettantenni	L. 150.000
2. - Pensioni di anzianità agli ultrasettantenni	L. 220.000
3. - Pensioni di invalidità	L. 220.000
4. - Pensioni di reversibilità delle pensioni di anzianità e di invalidità e pensioni indirette:	
- coniuge superstite senza figli minori a carico e figli minori orfani	L. 100.000
- coniuge superstite con un figlio minore a carico	L. 120.000
- coniuge superstite con due o più figli minori a carico	L. 130.000

Gli iscritti che fruiscono della pensione di lire 150.000 mensili conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220.000, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del 70° anno di età.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali.